Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

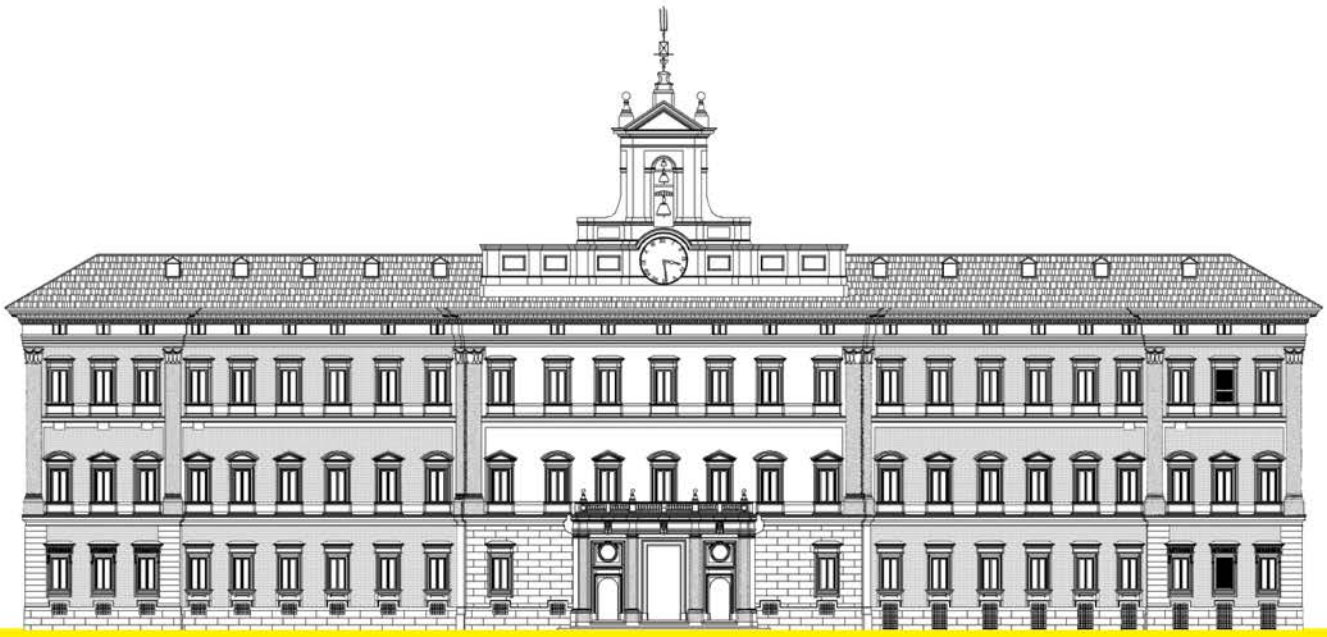

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3012-B

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 2085)

N. 547 – 22 giugno 2017

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3012-B

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 2085)

N. 547 – 22 giugno 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... - 4 -

ARTICOLO 1, COMMI 33-37 ..... - 4 -

Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte ..... - 4 -

ARTICOLO 1, COMMI 38-39 ..... - 4 -

Fondi pensione ..... - 4 -

ARTICOLO 1, COMMI 41-44 ..... - 6 -

Cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche ..... - 6 -

ARTICOLO 1, COMMI 48-54 ..... - 6 -

Pagamenti digitali ..... - 6 -

ARTICOLO 1, COMMA 57 ..... - 7 -

Diritti connessi al diritto d'autore per l'utilizzo dei fonogrammi ..... - 7 -

ARTICOLO 1, COMMI 60-98 ..... - 8 -

Mercati del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua ..... - 8 -

ARTICOLO 1, COMMA 107 ..... - 18 -

Soppressione della Cassa conguaglio GPL ..... - 18 -

ARTICOLO 1, COMMI DA 123 A 125 ..... - 21 -

Norme in materia ambientale ..... - 21 -

ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 130 ..... - 24 -

Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali ..... - 24 -

ARTICOLO 1, COMMI 137-141 ..... - 26 -

Locazione finanziaria di immobili ..... - 26 -

ARTICOLO 1, COMMI DA 146 A 148 ..... - 27 -

Razionalizzazione degli archivi notarili ..... - 27 -

ARTICOLO 1, COMMA 152 ..... - 29 -

Norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici ..... - 29 -

ARTICOLO 1, COMMA 153 ..... - 30 -

TRASPARENZA IN MATERIA DI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI ..... - 30 -
ARTICOLO 1, COMMI 158-164 ..... - 30 -
MISURE PER INCREMENTARE LA CONCORRENZA NELLA DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA ..... - 30 -
ARTICOLO 1, COMMA 165 ..... - 31 -
VENDITA AL PUBBLICO DELLE SCORTE DI MEDICINALI IN CASO DI MODIFICAZIONI AL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ..... - 31 -
ARTICOLO 1, COMMA 168 ..... - 32 -
MISURE PER FAVORIRE L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ..... - 32 -
ARTICOLO 1, COMMA DA 172 ..... - 33 -
SEMPLIFICAZIONE DELLE RIPRODUZIONI DI BENI BIBLIOGRAFICI E ARCHIVISTICI ..... - 33 -
ARTICOLO 1, COMMI 173 E 174 ..... - 35 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE ..... - 35 -
ARTICOLO 1, COMMA 175 ..... - 37 -
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL BANCO NAZIONALE DI PROVA PER LE ARMI DA FUOCO PORTATILI E PER LE MUNIZIONI COMMERCIALI ..... - 37 -
ARTICOLO 1, COMMI 176 E 177 ..... - 38 -
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI ..... - 38 -
ARTICOLO 1, COMMA 178 ..... - 39 -
COMUNICAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI ..... - 39 -
ARTICOLO 1, COMMI 179 ..... - 40 -
DENUNCIA DI DEPOSITO DI PRODOTTI ALCOLICI PER PUBBLICI ESERCIZI ..... - 40 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 180 A 183 ..... - 41 -
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ..... - 41 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 185 A 188 ..... - 42 -
DELEGA AL GOVERNO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DELLE *SMART CITIES* ..... - 42 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 189 A 193 ..... - 45 -
ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELLA LOGISTICA (SINAMOLO) ..... - 45 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	**3012-B**
Titolo:	**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**
Iniziativa:	governativa
	approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Commissioni di merito:	VI (Finanze) e X (Attività produttive)
Relatori per le Commissioni di merito	Fregolent, per la VI Commissione; Martella, per la X Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente riferita al maxiemendamento 1.800 del Governo
Parere richiesto:	
Destinatario:	alla VI e alla X Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il progetto di legge, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato (AS 2085).

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato presentato un maxiemendamento[1], interamente sostitutivo degli articoli del progetto nel testo della Commissione, corredato di relazione tecnica, approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 maggio 2017.

Sempre nel corso dell'esame al Senato, sono state presentate ulteriori relazioni tecniche riferite a taluni emendamenti approvati dalla Commissione di merito: i contenuti di dette relazioni sono in gran parte confluiti nella relazione tecnica riferita al maxiemendamento.

Nella presente Nota si dà conto, oltre che della relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato dal Senato, delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti approvati nei casi in cui le stesse rechino elementi ulteriori rispetto alla prima.

Si esaminano di seguito le modifiche introdotte dal Senato considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori modifiche che presentano profili di carattere finanziario.

[1] Em. 1.800 del Governo.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 33-37
Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte

Le norme, nel testo approvato dalla Camera (articolo 15 dell'AS 2085), prevedono che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) eserciti poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame. In particolare, viene modificato l'articolo 328, comma 4, del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), prevedendo che anche i proventi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* (introdotto dall'articolo 9 del provvedimento in esame, nel testo approvato dalla Camera, e concernente il valore probatorio delle "scatole nere") siano devolute alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato intervengono sul predetto comma 4, prevedendo che i proventi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) siano versati (anziché devoluti) alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada (comma 36).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto le modifiche in esame rileva che la precedente formulazione, secondo cui gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione del Codice delle assicurazioni private erano devolute alla CONSAP spa, era suscettibile di determinare dubbi interpretativi sulle procedure contabili, considerato che le entrate delle sanzioni – a legislazione vigente – non transitano dal bilancio dello Stato e vengono direttamente versate a CONSAP spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene a profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi 38-39
Fondi pensione

Le norme, nel testo approvato dalla Camera (articolo 16 dell'AS 2085), recano modifiche al D. Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari. In particolare, il comma 1, lettera *b)*,

sostituisce integralmente l'articolo 14, comma 5, del medesimo D. Lgs. 252/2005, in materia di tassazione sulle somme percepite a titolo di riscatto, precisando che tale disciplina, relativa ai casi di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 (attività lavorativa nuova o cessata, invalidità permanente, morte dell'iscritto e riscatto da parte degli eredi), si applica anche al riscatto della posizione, sia nelle forme collettive che in quelle individuali. Viene altresì confermata l'applicazione della ritenuta del 23 per cento.

Viene inoltre prevista la convocazione, da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo di consultazione, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo specifiche linee guida.

La modifiche approvate dal Senato prevedono ulteriori novelle al D. Lgs. 252/2005, in materia di forme pensionistiche complementari. In particolare:

- è modificato l'articolo 8, comma 2, prevedendo che gli accordi in materia di fondi pensioni complementari possano stabilire una percentuale minima di TFR da conferire ai Fondi pensione e che, in assenza di tale quota, il conferimento si intenda totale [comma 38, lettera *a)*];
- è modificato l'articolo 14, comma 2, lettera *c)*, disponendo che le forme pensionistiche complementari possano prevedere un periodo superiore ai cinque anni nel quale non sia possibile il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente (con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi [comma 38, lettera *c)*].

Viene infine introdotta, tra le linee guida finalizzate all'avvio della riforma delle forme pensionistiche complementari, la previsione di modalità di informazione mirate all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini (comma 39).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, con riferimento al comma 38, che le modifiche riguardano sostanzialmente le modalità di erogazione dell'anticipo della pensione complementare, senza incidere sul regime fiscale della pensione stessa, e che quindi non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 39, la RT afferma altresì che le modifiche non comportano oneri, in quanto la partecipazione al tavolo di consultazione, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo specifiche linee guida, deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi 41-44

Cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche

Le norme, nel testo approvato dalla Camera (articolo 18 dell'AS 2085), prevedono modifiche all'articolo 1 del DL 7/2007, in materia di trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi *internet*.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato intervengono, fra l'altro (al comma 43), sull'articolo 98, comma 16, del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), raddoppiando la sanzione pecuniaria massima (da 580.000 a 1.160.000 euro) in caso di inosservanza da parte delle aziende delle disposizioni del codice medesimo in materia di: controllo delle spese (articolo 60); qualità del servizio fornito (articolo 61); contratti e esercizio del diritto di recesso (articolo 70); trasparenza e pubblicazione delle informazioni (articolo 71); qualità del servizio (articolo 72); fornitura di prestazioni supplementari (articolo 72).

Il comma 44 introduce, altresì, una disciplina delle telefonate a scopo commerciale.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene a profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi 48-54

Pagamenti digitali

Normativa vigente. Il testo unico delle imposte sui redditi subordina la detraiblità delle erogazioni liberali alla condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (art. 15, comma 1).

Le norme, nel testo approvato dalla Camera (articolo 22 dell'AS 2085), consentono agli istituti e luoghi di cultura la possibilità di utilizzare le modalità di bigliettazione elettronica anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli.

Le modifiche approvate dal Senato prevedono, tra l'altro, che le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni riconosciute possono essere effettuate tramite credito telefonico (comma 50).
Le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia (comma 51).
Gli importi costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA. Dette erogazioni non sono deducibili né detraibili ai fini IRPEF (commi 52 e 53).
Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 54)

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, con riferimento all'effettuazione di erogazioni liberali mediante credito telefonico, che detti interventi non comportano effetti dal punto di vista finanziario dal momento che non modificano il vigente regime tributario relativo a tali fattispecie.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene a profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 57
Diritti connessi al diritto d'autore per l'utilizzo dei fonogrammi

Normativa vigente. L'articolo 73 della legge n. 633/1941 prevede che il produttore di fonogrammi nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi – indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti – hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Inoltre, si rinvia al regolamento di esecuzione la disciplina della misura del compenso, delle quote di ripartizione e delle relative modalità, mentre nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Le norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che il diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro di fonogrammi sia riconosciuto per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori, e che l'esercizio del diritto spetti a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato [lettera *a)*].
Inoltre, con l'introduzione di un'ulteriore disposizione si prevede che il compenso dovuto agli artisti, interpreti o esecutori non è da essi rinunciabile, né può in alcun modo formare oggetto di cessione [lettera *b)*].

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma afferma che la stessa, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi 60-98
Mercati del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 79/1999 ha avviato la liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, che la legge n. 125/2007 ha esteso anche ai clienti domestici. La legge del 2007 ha, inoltre, previsto il servizio di maggior tutela, disciplinato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico (AEEGSI) e destinato a quei clienti domestici e a quelle piccole imprese che non abbiano scelto un fornitore sul libero mercato e che rimangono, dunque, riforniti dal distributore locale. Per il servizio di maggior tutela, l'approvvigionamento dell'energia elettrica è svolto dall'Acquirente unico (AU) e l'aggiornamento delle tariffe è disposto dall'AEEGSI.
Nel settore del gas naturale, la liberalizzazione è stata avviata dal decreto legislativo n. 164 del 2000. I clienti domestici beneficiano di una tutela nella forma di condizioni economiche aggiornate dall'AEEGSI che tutti i venditori hanno l'obbligo di offrire (cd. servizio di tutela del gas naturale).
Le norme, nel testo approvato dalla Camera, sono principalmente volte ad eliminare i sopra descritti servizi di tutela di prezzo nei settori dell'energia elettrica e del gas dal 2018. A tal fine viene abrogata la disciplina che prevede la definizione delle tariffe e dei prezzi di riferimento da parte dell'AEEGSI per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. L'AEEGSI disciplina le misure

volte a garantire la fornitura del servizio universale.

L'Autorità realizza un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato *retail* di energia elettrica e gas. Presso l'Autorità è costituito un Comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Gli operatori con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, inviarle all'AEEGSI e pubblicarle sul proprio sito.

Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità adotta linee guida per promuovere le offerte commerciali a favore di gruppi di acquisto.

L'AEEGSI trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministro dà conto con proprio decreto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica, definendo altresì le misure necessarie a garantire che tale cessazione avvenga secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Qualora l'obiettivo non sia raggiunto per il mercato *retail* del gas naturale o per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze previste dalla presente disciplina sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati, il Ministro dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora, invece, uno o più degli obiettivi siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato *retail*, l'Autorità ne dà tempestiva comunicazione al MISE.

L'Autorità garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori. A tal fine l'Autorità può avvalersi di Acquirente Unico SpA.

Per un miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, l'erogazione dei benefici previsti dalla normativa vigente è regolata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche in modo da tener conto dell'ISEE.

Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2016 è operativo presso il MISE un elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato intervengono sul testo approvato dalla Camera prevedendo, in particolare, quanto segue:

- quanto alla cessazione dei regimi di tutela, la decorrenza della cessazione dei regimi transitori di prezzo per i clienti domestici è differita dal 1° gennaio 2018 al 1° luglio 2019

sia per il gas (comma 60) sia per l'energia elettrica (comma 61). Per quanto riguarda l'energia elettrica, secondo il medesimo comma 61 l'AEEGSI adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese[2] senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

- quanto alla confrontabilità delle offerte, l'apposito portale informatico sarà realizzato e gestito non dall'AEEGSI direttamente, bensì da parte del gestore del Sistema informatico integrato (di seguito: SII)[3] [*si tratta dell'Acquirente unico, di seguito: AU*] entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 62). Si chiarisce che i fornitori energetici sono tenuti a trasmettere le offerte da pubblicare nel portale e che tali offerte, oltre che alle utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione, sono rivolte anche alle utenze non domestiche con consumi annui non superiori a 200.000 smc [*dunque, per il mercato del gas*] (comma 63). La clausola di non onerosità viene modificata specificando che ai fini dell'attuazione del comma 62 (cioè del portale), l'AEEGSI stabilisce le modalità di copertura dei costi sostenuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 65).

> In proposito si ricorda che, nel corso delle audizioni presso la Commissione Industria del Senato, l'AEEGSI ha depositato una memoria[4] nella quale l'Autorità stessa afferma che : " ... la realizzazione di tale portale, con particolare riguardo alle offerte per le piccole e medie imprese, richiede adeguati tempi tecnici e risorse. Si rileva, dunque, la necessità [...] che l'eventuale clausola di non onerosità prevista nella disposizione in esame non sia estesa alla sua attuazione";

- quanto alla verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati al dettaglio, il rapporto dell'AEEGSI al MISE circa i mercati al dettaglio includerà nuovi elementi di monitoraggio, fra i quali: la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico e l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori (comma 67). Qualora gli obiettivi non siano raggiunti, invece di prorogare la scadenza, si dispone che il MISE e l'AEEGSI adottino entro tre mesi i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento (comma 68). Nel frattempo, a decorrere del 1° gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica in maggior tutela ricevono dai propri fornitori un'informativa sul superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite con provvedimento dell'AEEGSI (comma 70);

---

[2] Ossia quelle connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

[3] Di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

[4] www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/319/2015_11_24_-_AEEGSI.pdf

- quanto alle misure per garantire l'informazione dei consumatori, si prevede che l'AEEGSI stabilisca le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da AU accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal SII (comma 74);
- quanto alla fatturazione dell'acqua l'AEEGSI stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile (comma 75);
- quanto alle "maxibollette", si introducono due nuovi commi a norma dei quali nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'AEEGSI, l'Autorità adotta le misure necessarie affinché sussista - in capo ai fornitori di energia elettrica e gas - un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale; detto obbligo non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale (comma 79) inoltre, nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori (comma 80);
- quanto alle misure per la trasparenza dei mercati energetici, sono introdotte nuove disposizioni circa l'accesso ai sistemi informativi privati utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti: gli accessi potranno avvenire anche in un quadro di reciprocità ma dovranno rispettare la prescrizioni stabilite dal Garante, nonché la dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono (comma 86) e circa la clausola di *close-out netting*. Tale clausola (al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori) prevista per i prodotti energetici all'ingrosso[5], ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo[6], è valida

[5] Di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
[6] È utile rammentare che, secondo le premesse al citato regolamento (UE) n. 1227/2011, "(5) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi i settori. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione. […] (9) I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o di gas naturale ai clienti finali non sono soggetti a manipolazioni di mercato allo stesso modo dei contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Ciononostante, le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al

ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o preconcorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti (comma 87).

La clausola è individuata al comma 88, come qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

Inoltre, all'istituzione e alla tenuta dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali (elenco, questo, già previsto nel testo approvato dalla Camera) viene estesa la clausola di neutralità finanziaria secondo cui il MISE vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 89). Infine, in merito alle incentivazioni per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, si prevede quanto segue: quanto ai "certificati bianchi" il GSE può rigettare l'istanza o annullare il riconoscimento dei titoli se riscontra la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, anche nei casi in cui tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, con effetti anche retroattivi, ferme restando le rendicontazioni già approvate; quanto agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti

---

di là dei confini nazionali. È pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti."

responsabili della non conformità dei moduli installati (comma 90);

- quanto agli obblighi di separazione, si esonerano i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi dagli obblighi attualmente previsti, fermi restando i soli obblighi di separazione contabile, con conseguente adeguamento della disciplina dettata dall'AEEGSI (comma 92) e si prevedono deroghe per le imprese elettriche di piccole dimensioni verticalmente integrate (comma 93);
- quanto alle misure per la distribuzione del gas naturale, si prevede che – nel calcolo del rimborso dovuto dal gestore subentrante nella distribuzione del gas al titolare degli affidamenti e delle concessioni in essere – l'ente locale non debba trasmettere le valutazioni di dettaglio all'AEEGSI se il valore è stato determinato secondo le linee guida ministeriali[7] (comma 94), che – nelle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale – l'AEEGSI definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi, nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo (comma 95), che per i raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti (comma 96);

- quanto alle misure per lo stoccaggio del gas naturale, le norme intervengono sul contributo compensativo.

In proposito si ricorda che l'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto che a decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari[8] di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale. Secondo il successivo comma 559, la rispettiva regione provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti: a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale; b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale. Le misure non sono state prese in considerazione dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli oneri, presumibilmente in quanto ne sarebbero derivate maggiori entrate.

Le norme prevedono che il contributo decorra dal 1° gennaio 2018 e che l'importo dovuto sia pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio (comma 97) e che entro il 31 dicembre 2017 i titolari di concessione corrispondano alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni (comma 98).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto delle norme e,

[7] Decreto MISE 22 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014), "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale".
[8] Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

limitatamente alle parti modificate o introdotte dal Senato, afferma quanto segue.
Il comma 60, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il comma 61 – per il quale la RT precisa che viene introdotto un servizio di salvaguardia, volto a garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino temporaneamente senza fornitore una volta superato il regime di maggior tutela – di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.
I commi 62-65 non comportano oneri per la finanza pubblica atteso che all'istituzione del Comitato si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che ai componenti dell'istituendo organismo non spetta alcun compenso e rimborso spese. Inoltre, prosegue la RT, la confrontabilità delle offerte è già attribuita all'Autorità sulla base della normativa vigente e i miglioramenti nell'attività previsti dalla legge in esame possono essere attuati a valere sulle risorse già disponibili.
I commi 67-72, relativi alla verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione e al suo eventuale raggiungimento anticipato, non comportano oneri per la finanza pubblica.
Il comma 74, relativo alla disciplina delle modalità con cui l'acquirente tecnico (AU) accede al sistema informativo integrato (SII), non comporta oneri per la finanza pubblica.
Il comma 75, che integra la disciplina della fatturazione dell'acqua, non comporta oneri per la finanza pubblica.
I commi 79 e 80, relativi alle "maxibollette", recando previsioni puramente ordinamentali, non hanno effetti sulla finanza pubblica.
Il comma 86, relativo all'accesso ai sistemi informativi riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti, recando previsioni puramente ordinamentali, non ha effetti sulla finanza pubblica.
I commi 87 e 88 recano la disciplina della clausola di *close out netting*: secondo la RT la disciplina ha il fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori; anche questa nuova disciplina ha natura puramente ordinamentale.
Il comma 90, in merito alle incentivazioni per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'intero regime di incentivazione per le fonti rinnovabili e per gli investimenti in materia di efficienza energetica è finanziato a carico di oneri tariffari gravanti sulla bolletta elettrica.
I commi 92 e 93, concernenti il regime di separazione nei sistemi di distribuzione chiusi e nelle imprese elettriche di piccole dimensioni, hanno natura puramente ordinamentale e, pertanto, non recano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
I commi 94-96, relativi alla distribuzione del gas naturale, avendo natura puramente ordinamentale, non recano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.
Il comma 97 ha lo scopo di definire univocamente il valore delle attività di stoccaggio ai

fini del calcolo del contributo che i titolari di concessioni di stoccaggio in sotterraneo devono versare. Tale valore è quantificabile in 0,001 centesimi per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio (espresso convenzionalmente in energia). La modifica proposta, secondo la RT, garantisce che per le Regioni e, quindi, per i Comuni, vengano mantenute le stesse entrate degli anni precedenti; essa garantisce inoltre la concreta applicazione del concetto di compensazione al territorio legato al valore intrinseco dell'attività condotta, stabilendo un criterio univoco e indipendente dalle fluttuazioni del prezzo di mercato del gas in piena coerenza con gli importi già versati in passato, permettendo ai comuni di continuare a programmare a bilancio tale entrata a favore dei servizi da erogare ai cittadini. La metodologia più semplice per il calcolo del contributo fornisce un ulteriore vantaggio per i minori oneri per le amministrazioni coinvolte.

Sul punto è utile rammentare che la relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto i predetti commi 97 e 98[9], oltre a quanto sopra specificato, fornisce i seguenti elementi. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha istituito il "Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio", imponendo alle società titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo di versare ai comuni nei quali hanno sede gli impianti una compensazione per il mancato utilizzo del territorio e quantificando questo indennizzo nell'1% del valore della capacità di stoccaggio messa a disposizione degli utenti.

Ogni anno, entro il mese di marzo, tali contributi sono versati alle Regioni che subito dopo, con il supporto tecnico del MISE, calcolano e trasferiscono ai singoli comuni interessati gli importi dovuti.

Al momento dell'istituzione del contributo compensativo (anno 2008) e fino all'anno 2015, l'AEEGSI ha interpretato, anche su indicazione del MISE, che il "valore" della capacità di stoccaggio, e quindi il valore da considerare per il calcolo delle compensazioni al territorio, fosse quello relativo ai ricavi complessivi ottenuti dagli operatori in base alle tariffe di stoccaggio approvate dalla stessa Autorità. Tali ricavi sono stati pressoché costanti negli anni, o comunque crescenti in maniera proporzionale all'aumento della capacità di stoccaggio offerta di anno in anno, garantendo ai comuni aventi diritto una entrata pressoché costante e pari complessivamente a circa 2 milioni di euro all'anno (21 comuni hanno ricevuto oltre 20.000 euro all'anno e di questi 6 comuni, sede dei principali impianti di stoccaggio, importi superiori a 80.000 euro/anno).

A partire dal 1° gennaio 2016 l'Autorità ha stabilito (delibera 531/2014/R/GAS) di legare il "valore" della capacità di stoccaggio, ai fini del calcolo del contributo compensativo, ai ricavi conseguenti alle procedure di asta competitiva, criterio recentemente introdotto ai fini del conferimento della capacità di stoccaggio. Queste aste si sono concluse, in questo primo anno di adozione, e verosimilmente anche in futuro, con un prezzo di aggiudicazione del servizio di stoccaggio molto basso, con l'effetto quindi di assegnare alle Regioni un importo complessivo pari a circa 90.000 euro, decisamente inferiore a quello degli anni precedenti. Occorre segnalare che l'Autorità ha introdotto comunque meccanismi di compensazione per gli

[9] em. 34.0.300/7 (testo 2).

operatori che permettono di coprire i mancati ricavi derivanti dalle aste stesse: tramite la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), infatti, agli operatori di stoccaggio sono garantiti, tramite le tariffe di trasporto del gas e in continuità con gli anni precedenti, i ricavi ad essi riconosciuti dall'Autorità. Non è però stato previsto lo stesso meccanismo di compensazione per l'erogazione del contributo ai comuni. Si segnala che legare il calcolo del contributo ai comuni esclusivamente all'esito delle procedure di asta non permette di garantire il rispetto del principio di compensazione al territorio introdotto originariamente dal comma 558 della legge 244/08 in quanto il "valore" dell'attività di stoccaggio, inteso nella *ratio* della legge, è da intendersi non come "valore di mercato" dal punto di vista degli utilizzatori dello stoccaggio, ma come "ricavo" che tali attività rappresentano per le società che forniscono i servizi di stoccaggio attraverso l'utilizzo degli impianti presenti sul territorio stesso.

Ad oggi, gli operatori hanno già versato nel marzo 2016 alle Regioni interessate (Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Molise e Veneto) gli importi dovuti per il 2016 che, in base al nuovo metodo di calcolo, ammontano complessivamente a solo 92.650 euro, con una riduzione del 95% rispetto agli anni precedenti, e gli uffici MISE hanno sviluppato i calcoli per la determinazione degli importi dovuti ai singoli comuni. Tali importi ancora non sono stati comunicati alle Regioni e ai comuni. Risulta evidente che la forte riduzione delle risorse che verranno versate al territorio provocherà sofferenze nei bilanci di molti comuni e sicuramente farà venire meno il già debole sostegno che le amministrazioni comunali danno alle attività di stoccaggio di gas naturale, rafforzando ulteriormente l'opposizione del territorio, già molto attiva, con tutte le conseguenze negative del caso.

La modifica della formulazione del comma 558 della legge 244/08 ha lo scopo di definire in maniera chiara e univoca il "valore" delle attività di stoccaggio, assegnando per legge un importo fisso per unità di spazio di stoccaggio da moltiplicare per lo spazio complessivo effettivamente offerto al mercato. In base a simulazioni, è stato definito che assumendo una compensazione unitaria di 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio sarà possibile garantire ai comuni gli importi percepiti negli anni precedenti.

A titolo esemplificativo della semplicità ed efficacia della metodologia proposta, la RT riferita all'emendamento riporta il calcolo per l'anno 2016:

Capacità (spazio) di stoccaggio offerta al mercato (espressa in energia)	182.177.057.250 kWh
Valore unitario della compensazione per kWh di spazio offerto	0,00001 €/kWh
Contributo compensativo per l'anno 2016 (calcolato col nuovo metodo proposto)	**1.821.770 €**

Per confronto, la medesima RT specifica che per l'anno 2015 il contributo compensativo versato è stato pari ad euro 1.891.120.

Con riferimento, infine, agli aggiornamenti delle decorrenze – operati dal

maxiemendamento rispetto alle date precedentemente previste dalla Commissione Industria del Senato – la relazione tecnica afferma che essi non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 61 (secondo cui – in esito alla liberalizzazione – l'AEEGSI adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero), pur rilevando che il servizio di salvaguardia, o fornitura di ultima istanza è già previsto a legislazione vigente (con selezione del fornitore su base territoriale e con metodo competitivo), si osserva che, rispetto a quello attuale, il nuovo istituto appare rivolto ad una platea potenzialmente più vasta di clienti, i quali, in caso di mancato passaggio al mercato libero, sarebbero privi di contratto dal 1° luglio 2019. Appare quindi utile acquisire conferma che i relativi affidamenti, riferiti alle predette platee, possano essere disposti (in tempi utili per il passaggio al nuovo sistema) dai soggetti competenti ad invarianza di risorse.

In merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale (commi 62-65), si rileva che la clausola di neutralità è stata estesa, dal Senato, al complesso delle disposizioni recate dai predetti commi. Sarebbe peraltro opportuna una conferma circa l'effettiva possibilità di provvedere ai nuovi adempimenti ad invarianza di risorse, anche in relazione ai tempi previsti.

Ciò anche in considerazione dell'avviso espresso dall'Autorità di settore riguardo alla possibilità di dar corso ai necessari adempimenti nel rispetto della clausola di invarianza[10].

In merito ai commi 87 e 88, circa la validità ed efficacia della clausola di *close-out netting* anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, pur considerando che la medesima clausola è destinata ad operare principalmente nei rapporti

[10] Si ricorda – come sopra specificato – che, nel corso delle audizioni presso la Commissione Industria del Senato, l'AEEGSI ha depositato una memoria nella quale l'Autorità afferma che : " … la realizzazione di tale portale, con particolare riguardo alle offerte per le piccole e medie imprese, richiede adeguati tempi tecnici e risorse. Si rileva, dunque, la necessità […] che l'eventuale clausola di non onerosità prevista nella disposizione in esame non sia estesa alla sua attuazione." (Fonte: www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/319/2015_11_24_-_AEEGSI.pdf)

economici fra operatori di mercato, appare comunque utile acquisire una conferma che dal riconoscimento di tale clausola non derivino effetti negativi, sia pure di carattere indiretto, sui crediti vantati dall'Erario nei confronti dell'operatore sottoposto a procedura concorsuale o preconcorsuale.

In merito al comma 90 - che interviene sulle incentivazioni per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, inserendo tre nuovi commi all'art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 – non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al criterio di compensatività nel sistema degli incentivi.

In merito ai commi 97 e 98, che riformano la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, si prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento e, soprattutto, degli elementi forniti dalla relazione tecnica relativa all'emendamento introduttivo della norma, circa gli effetti positivi per i comuni beneficiari. Ciò posto, si osserva che la novella di cui al comma 97 (la cui formulazione letterale sostituisce la decorrenza originaria del contributo con una nuova decorrenza) sembrerebbe volta a sopprimere testualmente il contributo per gli esercizi antecedenti al 2018 anziché a modificarlo a decorrere dal 2018; ciò non risulterebbe peraltro conforme a quanto indicato dalla relazione tecnica e dal disposto del successivo comma 98: al fine di evitare dubbi interpretativi, potenzialmente rilevanti ai fini degli effetti di gettito, appaiono necessari chiarimenti per definire l'esatta portata applicativa della norma.

Quanto alle restanti disposizioni inserite o modificate dal Senato, nonché alle modifiche concernenti le decorrenze dell'efficacia delle norme del provvedimento in esame, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, comma 107
Soppressione della Cassa conguaglio GPL

Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la Cassa conguaglio GPL[11] è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi

[11] Di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977.

rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento.

Si rammenta che Acquirente Unico (non incluso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche) è una società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA (incluso invece nel predetto elenco), che nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato.

Si rammenta, altresì, che le nuove modalità di gestione delle scorte petrolifere nazionali sono state stabilite con il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012, che recepisce la Direttiva UE 2009/119/CE. A questo scopo è stato istituito l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), le cui attività e funzioni sono state affidate ad AU, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Operando con criteri di mercato e senza fini di lucro, l'OCSIT ha il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano, oltre a strutturare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti[12], sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano[13], sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano[14] operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce che le norme dispongono la soppressione della Cassa conguaglio Gpl ed il trasferimento delle sue funzioni e rapporti giuridici all'Acquirente Unico Spa (AU) per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio (OCSIT), in regime di separazione contabile. Ciò implica il contestuale

[12] Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
[13] Di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
[14] Di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

trasferimento in capo al predetto Organismo delle tre unità di personale a tempo indeterminato attualmente in servizio. Trattasi nello specifico di 2 unità di Area b, livello 2, e di 1 unità di Area c, livello 1. Tale operazione di razionalizzazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che al personale trasferito viene garantito il diritto alla conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative; di contro, dalla prevista soppressione deriveranno sicuramente risparmi per la gestione del Fondo, legati sia al venire meno degli organi sociali dell'Ente soppresso, sia al venir meno dei costi gestionali e di funzionamento. In particolare, sulla base dei dati risultanti dal bilancio 2015, si ipotizzano risparmi per un totale di 222.000 euro annui, derivanti dalla soppressione degli organi sociali (126.000 euro) e dal venir meno delle spese per affitti, manutenzioni, beni di consumo, servizi professionali e informatici (96.000 euro). Essendo quindi gli oneri sostenuti da Acquirente Unico Spa, per le funzioni di OCSIT, a carico degli operatori privati del settore attraverso un contributo definito annualmente dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche le nuove attività che verrebbero trasferite all'OCSIT, come previsto dal comma in parola, troverebbero, analogamente, copertura tramite contributi versati dagli operatori privati del settore, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del D.lgs. 32/98 e conseguentemente sono trasferite anche le attività legate alla dismissione degli impianti. Trattasi prevalentemente di attività volte all'erogazione di indennizzi e contributi ai soggetti che fuoriescono dalla gestione degli impianti per effetto dell'intervento di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attività che cesseranno inevitabilmente entro circa due anni con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo. La previsione è neutrale dal punto di vista della finanza pubblica atteso che il predetto Fondo è alimentato unicamente mediante la contribuzione dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo Gpl e del Fondo scorte di riserva, che hanno unicamente dei residui derivanti da code delle gestioni precedenti. Le risorse disponibili presso i conti correnti della Cassa Conguaglio Gpl alla data del 31 dicembre 2016 relative ai 3 Fondi sono pari a 30.784.012 euro, di cui 30.488.470 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Benzina, 292.984 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Gpl, e 2.558 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo scorte di riserva. Le risorse destinate all'erogazione degli indennizzi, dei contributi per i costi ambientali e delle spese di funzionamento dell'Ente alla data del 31 dicembre 2016 ammontano a un totale di circa euro 23.922.000, di cui circa euro 2.400.000 per ammontare indennizzi (deliberati al 5.12.2106), circa euro 21.000.000 per ammontare contributi per i costi ambientali

(deliberati al 5.12.2106), e circa euro 522.000 per le spese di funzionamento dell'Ente (dati di bilancio 2015). La funzioni della Cassa relative al Fondo bombole metano, di rilevante interesse pubblico ai fini della sicurezza dell'uso del metano autotrazione, e che presumibilmente si intensificheranno per la crescente diffusione dei veicoli a metano, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2018, all'attuale Comitato per la gestione del Fondo bombole metano, già operante presso il MISE. La previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che, ai sensi della normativa vigente (art. 27, commi 6 e 7, L. n. 99/2009 e art. 27, comma 5, D.Lgs. 93/2011) le funzioni della Cassa relative al Fondo bombole metano sono già svolte mediante il predetto Comitato di gestione. Il suddetto Comitato è un organo collegiale istituito dalla legge 640/1950 (art. 12) per garantire il coordinamento nell'attività di più Ministeri, è incardinato presso il MISE, e disciplinato con decreto del MISE, di concerto con il MEF, e non presenta oneri di funzionamento a carico dell'Amministrazione ma del Fondo bombole di metano stesso.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la Cassa conguaglio GPL, le cui funzioni vengono trasferite ad Acquirente Unico, figura nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. L'Acquirente unico Spa – nell'ambito del quale opera l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) – non risulta incluso nel predetto elenco Istat, ma è una società interamente partecipata dal Gestore dei servizi energetici SpA che, invece, vi è incluso.

In tale quadro, andrebbe chiarito se siano attesi effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse da una pubblica amministrazione ad altro organismo i cui conti, attualmente, non rilevino ai fini del conto consolidato. Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti riguardo alla configurazione, a seguito dell'attuazione delle norme, di Acquirente Unico (AU) rispetto al perimetro della p.a. ed ai relativi, eventuali effetti sul conto consolidato della p.a., con particolare riferimento alla spesa per il personale.

ARTICOLO 1, commi da 123 a 125
Norme in materia ambientale

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato:

- novellano l'art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 49/2014, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente vengano determinati i criteri e le modalità tecniche di

trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del medesimo decreto legislativo – anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea (comma 123).

L'art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 49/2014, nel testo vigente, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del medesimo decreto legislativo – e delle relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, par. 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi - ai sensi dell'art. 33, comma 5, lett. *g)*, del medesimo decreto legislativo - dal consorzio obbligatorio per il coordinamento dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi accordi. L'art. 8, par. 5, della direttiva 2012/19/UE, prevede che ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione;

- demandano ad un decreto del Ministro dell'ambiente[15] la definizione delle modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi (comma 124), prevedendo, inoltre, che l'Albo nazionale gestori ambientali - di cui all'art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 - individui[16] le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei summenzionati rifiuti, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate (comma 125).

L'art. 12, comma 1, lett. *a)*, del DL n. 244/2016 ha disposto la proroga della vigenza degli adempimenti cartacei necessari per la tracciabilità dei rifiuti fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che il comma 123 riguarda le norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE. In particolare, la disposizione modifica l'art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 49/2014, relativo all'adozione di un regolamento recante le ulteriori norme minime di qualità nelle more della loro adozione da parte della Commissione europea. Trattandosi di una norma di natura procedurale dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[15] Da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
[16] Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124.

La relazione tecnica precisa che il decreto ministeriale previsto dall'art. 18, comma 4, del D.lgs. n. 49/2014 non è stato adottato dal Ministro dell'ambiente in ragione del fatto che la Commissione europea non ha ancora approvato le norme minime di qualità alle quali la richiamata norma vincola la conformità della emananda normativa secondaria. Allo stato attuale, dunque, i vari impianti di trattamento stanno operando sulla base degli *standard* contenuti negli "accordi conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 5, lett. g)", accordi che sono il risultato della libera iniziativa degli stessi soggetti destinatari degli *standard*, i quali si sono dati le regole e potrebbero decidere di non rispettarle semplicemente non aderendo agli accordi in questione. La relazione tecnica riferisce che si tratta di *standard* non vincolanti, senza alcuna reale precettività, atteso che in ogni momento gli operatori del settore potrebbero disattenderli con evidenti ripercussioni negative per gli interessi ambientali. La disposizione consente all'Italia di dotarsi immediatamente di un apparato di norme tecniche omogenee, uniformi e vincolanti per i vari operatori del settore, assicurando un livello di qualità adeguato nel trattamento dei RAEE. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la soluzione proposta sarebbe pienamente coerente con le linee della legislazione comunitaria, considerato che la stessa direttiva 2012/19/UE, all'art. 8, par. 5, prevede che "ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione". È, dunque, la stessa direttiva che autorizza gli Stati membri a stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti anche prima della formale adozione di norme minime di qualità omogenee da parte della Commissione UE.

Con riguardo ai commi 124 e 125, la relazione evidenza che questi intervengono su aspetti procedurali relativi ai rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi inerenti alle modalità operative con cui effettuare la raccolta e il trasporto e ai relativi adempimenti, nonché l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per chi esercita tale attività. Dall'applicazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono mere forme di semplificazione procedurale, concernenti sia gli adempimenti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, sia le modalità di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio di tali attività, in modo da assicurare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti all'art 188-*bis* del D.lgs. n. 152/2016.

La relazione tecnica precisa che, ai sensi dell'art. 188, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 152/2006 sussiste l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e alla tenuta del formulario e del registro di carico e scarico a carico dell'ambulante che commercia rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Attualmente, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e alla tenuta del formulario e del registro di carico e scarico per gli ambulanti che commerciano rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi è sospeso fino al 31 dicembre 2017, in virtù dell'art. 8, comma 1, del DL n. 210/2015, come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 1, lett. *a)*, del DL n. 244/2016. In vista della piena operatività degli obblighi di cui all'art. 188, comma 1-*bis*, la relazione tecnica evidenzia l'opportunità di predisporre un meccanismo di adempimento semplificato di questi ultimi, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione degli ambulanti all'Albo

nazionale, pena il contrasto con l'art. 26 della direttiva 38/2008 che contiene la previsione a carico degli Stati membri di tenere un registro sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti a titolo professionale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che si tratta di norme di natura procedurale e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, commi da 126 a 130
Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali

Normativa vigente. L'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cd. "legge Severino") obbliga le pubbliche amministrazioni a pubblicare sia gli atti con i quali sono determinati[17] i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sia gli atti di concessione dei predetti benefici, ad eccezione degli atti, riferiti a persone fisiche, dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

In particolare, il comma 3 dispone che la pubblicazione in questione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario e che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono, con decorrenza dal 2018, l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, ricevute nell'anno precedente dai seguenti soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 (cd. "legge Severino")[18] (comma 126 e 128). Si tratta di:

- associazioni di protezione ambientale[19];

[17] Ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[18] Si tratta, in particolare, di: amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, autorità portuali, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124/2015, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizio finanziari consecutivi da pubbliche amministrazioni.

[19] Di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.

- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale[20];
- associazioni, Onlus e fondazioni.

La pubblicazione è effettuata sui siti e portali digitali dei predetti soggetti.

Se il beneficiario è un'impresa, è previsto l'obbligo di pubblicare gli importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro il 28 maggio dell'anno di riferimento.

In caso di restituzione per inosservanza dei predetti obblighi, la norma dispone:

- se il soggetto erogante ha comunque adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, le somme ricevute sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dell'amministrazione originariamente competente per materia;
- se il soggetto erogante non ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, le somme ricevute sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale[21].

Con decorrenza dal 2018, sono inoltre estesi gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 della cd. legge Severino (l'articolo 26 è integrato dal successivo comma 129) agli enti e alle società controllati, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalla amministrazioni dello Stato mediante indicazione nei documenti contabili annuali e nelle note integrative al bilancio. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione comporta una sanzione di ammontare corrispondente alle somme erogate (comma 127).

Viene integrato il comma 2 dell'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013 al fine di prevedere che, qualora i soggetti beneficiari siano controllati dall'erogante, devono essere pubblicati anche i dati consolidati di gruppo (comma 128).

Si dispone infine che per l'attuazione delle disposizioni in esame, i soggetti pubblici interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (comma 130).

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, si limita ad illustrare la norma, ribadendo, tra l'altro, la presenza della clausola di invarianza in base alla quale le amministrazioni, gli enti e le società destinatarie degli obblighi in esame, sono tenuti a provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a

[20] Di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (cd Codice di consumo).

[21] Di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che le norme in esame ampliano l'ambito applicativo di un obbligo di pubblicazione già previsto a legislazione vigente. Su tale punto non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che è espressamente previsto che le amministrazioni interessate debbano far fronte ai nuovi obblighi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Si rileva altresì che il comma 126 prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione introdotti dalle norme in esame (sito *internet* o nota integrativa del bilancio) e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla c.d. "legge Severino", le somme restituite alle pp. aa. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

A legislazione vigente,[22] invece, l'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ente erogante comporta l'inefficacia della concessione del vantaggio economico. Ne consegue che, per effetto della norma in esame, le somme erogate in violazione di legge non restano più nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche inadempienti, ma confluiscono al "Fondo povertà".

Dalle modifiche in esame non dovrebbero derivare quindi effetti di carattere finanziario, tenuto conto che, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della p.a. per ulteriori esigenze di spesa: in proposito appare peraltro opportuno acquisire una conferma.

ARTICOLO 1, commi 137-141
Locazione finanziaria di immobili

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, definiscono una specifica disciplina relativa al contratto di locazione finanziaria di immobili *(leasing* immobiliare).
In particolare:

- la banca o l'intermediario finanziario si obbligano ad acquistare o far costruire un immobile scelto dall'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; l'immobile viene

[22] art. 26, comma 3, D. Lgs. 33/2013.

messo a disposizione per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito;

- in caso di inadempimento dell'utilizzatore il contratto si risolve ed il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Il bene viene ceduto dal concedente il quale deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, dopo aver trattenuto la somma corrispondente ai canoni scaduti e non pagati, quelli a scadere attualizzati ed il prezzo finale pattuito.

Si prevede, inoltre, che in caso di immobili da adibire ad abitazione principale si applica l'articolo 1, commi da 76 a 81, della legge n. 208 del 2015 (legge si stabilità 2016).

In proposito si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 76-81) ha introdotto la disciplina relativa al contratto di locazione finanziaria per gli immobili da adibire ad abitazione principale.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento precisa che i commi in esame disciplinano l'attività di locazione finanziaria, introducendo (sulla falsariga di quanto normato con la legge di stabilità 2016 per il *leasing* prima casa) una definizione del relativo contratto. È stabilito che si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015 , n. 208 (ossia le norme civilistiche contenute dalla legge di stabilità 2016 in caso di *leasing* prima casa per i giovani). Tale richiamo all'applicazione delle disposizioni sul *leasing* abitativo contenute ai commi da 76 a 81 della legge di stabilità 2016 è riferita alle sole regole civilistiche e non anche a quelle sui relativi profili fiscali, di cui ai successivi commi 82, 83, 84.
La RT afferma, quindi che le disposizioni in questione hanno carattere puramente ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi da 146 a 148
Razionalizzazione degli archivi notarili

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, apportano modifiche all'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, che reca l'ordinamento degli archivi notarili, al fine di consentire, mediante l'inserimento del comma 4, la riunione di archivi notarili anche senza che sia disposta la riunione di uno o più distretti notarili (comma 146).

Si apportano inoltre modifiche all'articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1952, n. 629[23], stabilendo che gli Archivi notarili distrettuali siano istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 inserito dal sopra descritto comma 146 (comma 147).

Attualmente gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.

Infine, è modificato l'articolo 4 della citata legge 17 maggio 1952, n. 629, prevedendo che gli uffici ispettivi degli Archivi notarili siano costituiti presso i soli Archivi notarili di Bologna e Napoli (comma 148).

Attualmente gli uffici ispettivi sono istituiti presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.

La relazione tecnica afferma che la norma, al fine di razionalizzare l'amministrazione degli archivi notarili, propone una necessaria riduzione degli attuali 92 Archivi distrettuali. La relazione tecnica evidenzia che tale razionalizzazione va realizzata procedendo a fusioni che attualmente sono precluse dalle disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza di un archivio distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili. Si rende, pertanto, necessaria l'introduzione di disposizioni che consentano di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione delle strutture territoriali dell'Amministrazione indipendentemente dalla soppressione o dalla modifica dei distretti notarili di riferimento, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione di cui al comma 148 è volta a realizzare l'accorpamento degli uffici distrettuali ispettivi degli Archivi notarili, dagli attuali 5 Ispettorati a due Uffici di livello dirigenziale non generale, individuati nelle sedi di Napoli di Bologna, con competenze determinate su base regionale, in considerazione della riduzione di personale dirigenziale in servizio. Tale riorganizzazione è peraltro funzionale alla riduzione delle dotazioni organiche comprese quelle dirigenziali prevista in attuazione del DPCM 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed alla conseguente impossibilità di funzionamento di tali Uffici ispettivi.
Al riguardo, si rappresenta che ciascuno dei cinque attuali Ispettorati ha come dotazione organica sempre una sola Unità, l'Ispettore (un dirigente di seconda fascia) che si avvale

[23] Che reca il riordinamento degli archivi notarili.

per tutte le attività contabili e contrattuali relative all' Ufficio ispettivo dello stesso personale dell'Archivio notarile distrettuale presso il quale ha sede.
In aggiunta all'attività di cui sopra, di regola, un impiegato dell'Archivio dedica alcune ore della settimana alle attività strumentali al funzionamento dell'Ispettorato (protocollo, archivio, corrispondenza) e fa da tramite tra gli Uffici della circoscrizione e l'Ispettore.
Per quanto premesso, le norme di cui ai commi 146-148 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, viceversa le stesse consentiranno risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, con particolare riferimento ai costi di gestione sinora sostenuti per il funzionamento dei sopprimendi uffici ispettivi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 152
Norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che il comma 96 dell'articolo 145 della legge n. 388/2000 si interpreti nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dagli iscritti all'Albo nazionale degli agrotecnici[24].

Si evidenzia che l'art. 145, comma 96, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) disciplina le modalità di redazione degli atti di aggiornamento e variazione catastale. L'art. 26, comma 7-*ter*, del DL 248/2007 (proroga termini 2008), il cui contenuto normativo viene riprodotto dalla norma in esame, ha già previsto un intervento d'interpretazione autentica della summenzionata disposizione, finalizzato ad estendere agli agrotecnici le relative competenze in materia catastale. Si evidenzia, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-15 luglio 2015, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione[25] per vizi attinenti al procedimento (violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, per estraneità dell'emendamento alla materia disciplinata dal decreto-legge).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Al riguardo, considerato che la norma nella sua formulazione testuale ha natura interpretativa e risulta quindi di portata retroattiva, appare opportuno acquisire una

[24] Di cui alla legge n. 251/1986.
[25] Cfr.: Gazz. Uff. 22 luglio 2015, n. 29 - Prima serie speciale.

conferma circa l'effettiva neutralità della previsione in esame, anche rispetto ad eventuali conteziosi in essere, riferiti ad atti gravati da oneri tariffari e fiscali.

ARTICOLO 1, comma 153
Trasparenza in materia di titoli e specializzazioni professionali

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dispone che, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che questa possiede carattere ordinamentale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 1, commi 158-164
Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica

Le norme, nel testo approvato dalla Camera (articolo 48 dell'AS 2085), apportano modifiche alla legge n. 362 del 1991, in materia di titolarità e gestione delle farmacie. In particolare, le disposizioni consentono l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata.

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, tra l'altro, dispongono che i soggetti titolari dell'esercizio della farmacia privata (persone fisiche, società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata) non possano controllare – indirettamente o indirettamente – più del 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. L'Autorità garante per la concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni in esame attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida (commi 159 e 160).
Viene altresì modificato l'articolo 92, comma 4, del D. Lgs. 219/2006, prevedendo che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero possano essere forniti direttamente dai produttori e dai grossisti anche alle farmacie (comma 163).
Infine, viene modificato l'articolo 11, comma 7, del DL 1/2012, prevedendo che, in caso di conferimento di farmacie in gestione associata, sia abbreviata da dieci a tre anni dalla

data di autorizzazione la condizione del mantenimento di detta gestione associata da parte dei vincitori (comma 164).

La relazione tecnica afferma, con riferimento al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 158 a 164, che le stesse sono suscettibili di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non indicati in quanto la stima si basa su dati non prevedibili.
Per quanto riguarda i compiti di vigilanza dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, di cui al comma 160, la RT afferma altresì che detti compiti sono del tutto omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente. Dalle nuove disposizioni non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai compiti di vigilanza dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto che la RT afferma che detti compiti sono omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente, e considerato che il comma 7-*ter* dell'articolo 10 della legge n. 287/90 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante un contributo a carico delle grandi società di capitali.

ARTICOLO 1, comma 165
Vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo

Normativa vigente: il comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 219/2006 prevede che, nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, modificano il comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 219/2006, prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato, in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.
La norma dispone, inoltre, che tale attività deve essere svolta senza oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto introduce la possibilità di usare un foglio informativo digitale in luogo di quello cartaceo.

Al riguardo, si segnala che, a differenza della normativa vigente, che affida al farmacista il compito di consegnare al cittadino un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato, le modifiche in esame prevedono che la modalità di ritiro del foglietto illustrativo (cartacea, analogica o digitale alternativa) sia scelta dal cittadino. In proposito, si evidenzia la necessità di una conferma circa la neutralità finanziaria delle previsioni, in conformità alla clausola espressa di non onerosità. In particolare, al fine di evitare eventuali effetti di carattere indiretto, andrebbe verificato se possibili incrementi iniziali dei costi operativi connessi all'applicazione della norma possano essere trasferiti a carico della finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del fatto che tale modalità di consegna sembra configurarsi non come una mera possibilità, come affermato dalla relazione tecnica, ma, una volta effettuata la scelta da parte del cittadino, come un obbligo a carico del venditore dei farmaci.

ARTICOLO 1, comma 168
Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce che le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica anche per quanto concerne il necessario aggiornamento della data, ormai decorsa, del 31 dicembre 2016, dalla quale le regioni devono prevedere nei contratti di trasporto pubblico locale e regionale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.

Al riguardo, andrebbe verificato se possano determinarsi oneri di carattere indiretto connessi ad eventuali maggiori costi per la stipula dei contratti di servizio di trasporto locale e regionale, dovuti all'introduzione degli obblighi previsti dalle disposizioni in esame.

ARTICOLO 1, comma da 172
Semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici e archivistici

Le norme apportano modifiche all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che tratta dei canoni di concessione, dei corrispettivi di riproduzione e della cauzione.
Le modifiche interessano il comma 3 che, nel testo attuale, stabilisce, fra l'altro, che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. La modifica specifica che tale disciplina si applica non solo alle riproduzioni richieste, ma anche a quelle eseguite (dunque senza richiesta).
Una ulteriore modifica apportata al comma 3-*bis* elimina restrizioni esistenti alla riproduzione di beni bibliografici e archivistici svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. La riproduzione in questione deve comunque essere effettuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore.

La relazione tecnica evidenzia che la norma introduce specifiche ipotesi di liberalizzazione in materia di *licensing* dei beni culturali, ulteriori rispetto a quelle già previste dall'articolo 108 del Codice dei beni culturali. La modifica, secondo la relazione tecnica, è coerente con le esigenze derivanti dall'evolvere delle nuove tecnologie, che permettono modalità di riproduzione, effettuate direttamente dai privati, che non comportano potenziali interferenze con le esigenze di tutela e non determinano costi aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni.

La relazione tecnica afferma che l'imposizione di un rigido sistema di restrizioni alla circolazione delle immagini di beni culturali, ove effettuate per scopi non lucrativi, appare non pienamente rispondente al dettato costituzionale che, da un lato, pone a carico della Repubblica il compito di promuovere la cultura e, dall'altro, sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero. La misura riallinea la disciplina della riproduzione dei beni archivistici e librari rispetto a quella più generale di beni culturali. La liberalizzazione introdotta d'urgenza con il decreto legge n. 83/2014 ha infatti riguardato solo i secondi, ma l'attuazione delle misure previste nel citato decreto-legge ha, alla prova dei fatti, evidenziato la necessità di includere anche il patrimonio archivistico e librario. Pertanto, con la modifica normativa in esame, si garantisce la libera riproduzione di beni culturali, anche bibliografici ed archivistici purché non sottoposti alle restrizioni

di cui al Capo III del Titolo II della Parte seconda del Codice dei beni culturali realizzata per finalità di valorizzazione, anche nel caso in cui siano effettuata da soggetti privati, purché non ricorrano finalità di lucro.

La disposizione mira pertanto ad operare una distinzione tra i soggetti onerati e non onerati dal canone, dovuto per la riproduzione di beni culturali, fondata sui fini lucrativi o non lucrativi cui è diretta l'attività svolta. Coerentemente, è modificato anche il comma 3-*bis* dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo la completa liberalizzazione con esonero anche dall'obbligo di autorizzazione di una serie di attività, riguardanti anche i beni bibliografici ed archivistici, a condizione che siano attuate senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Tali attività consistono, in particolare, nella riproduzione di beni culturali che non comporti potenziali interferenze con le esigenze di tutela (ossia quella riproduzione che si può attuare senza contatto fisico con il bene e senza esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi), nonché la divulgazione dell'immagine del bene, legittimamente detenuta, in modo tale da non poter essere ulteriormente riprodotta dal destinatario della attività divulgativa se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale. L'immagine divulgata, in quanto a bassa risoluzione, potrà difficilmente essere usata da terzi per fini di lucro. In ogni caso, peraltro, i terzi eventualmente interessati all'uso dell'immagine stessa per fini di lucro non sono in alcun modo esonerati dal pagamento del canone. Essi, quindi, ove intendessero sfruttare commercialmente l'immagine reperita in rete dovrebbero chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto, non dissimilmente da quanto già oggi avviene nel caso in cui un imprenditore intenda avvalersi per fini di lucro dell'immagine di un bene culturale pubblicata - ad esempio - su una guida turistica o su un catalogo d'arte.

La proposta normativa non comporta oneri e la sua attuazione non prevede costi effettivi per l'amministrazione. La misura, infatti, si inserisce nel più generale processo di revisione del riutilizzo di documenti nel settore pubblico, principio oggi esteso anche a biblioteche, archivi e musei, e delle relative modalità di tariffazione. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, dispone, infatti, al comma 4, che debbano essere determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, i criteri generali per la determinazione delle tariffe relative al riutilizzo del documenti di biblioteche, archivi e musei. Il citato articolo 7 prevede espressamente che le tariffe debbano essere orientate ai costi effettivamente sostenuti, e che possa essere prevista una maggiorazione, volta al perseguimento di un congruo utile, solamente nel caso di riutilizzo per fini commerciali. In aggiunta, con il medesimo decreto attuativo, di prossima emanazione, sarà istituito, per alcuni archivi e biblioteche, un biglietto di ingresso, che assicurerà ulteriori entrate. Le ipotesi previste dalla presente proposta normativa, dunque, che si risolvono

nell'esecuzione diretta della riproduzione di beni culturali da parte di privati, per scopi non lucrativi o commerciali, si pongono in linea di continuità con la disciplina descritta.

Al riguardo si prende atto delle valutazioni espresse dalla relazione tecnica, che non ascrive effetti onerosi alle disposizioni. Tuttavia, posto che la norma ha l'effetto di ampliare le fattispecie di riproduzione di beni culturali senza obbligo di versamento del relativo canone, appare opportuno chiarire se da ciò possano derivare effetti apprezzabili di riduzione di entrate per le amministrazioni interessate.

ARTICOLO 1, commi 173 e 174
Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale

Normativa vigente L'articolo 6 del DPR n. 380 del 2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) reca disposizioni che prevedono, tra l'altro, l'individuazione di categorie di interventi di edilizia che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Tra tali interventi sono inclusi quelli che danno diritto alla detrazione per spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica (comma 1). Le regioni a statuto ordinario possono prevedere ulteriori categorie di interventi cui si applicano le disposizioni in esame (comma 6). Gli ulteriori commi del richiamato articolo 6 risultano abrogati. In particolare, il comma 5[26] è stato abrogato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 222 del 2016 recante *Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124* al quale la relazione tecnica non ha attribuito effetti finanziari.
Precedentemente, sulla formulazione del citato comma 5 era intervenuto l'art. 17, co. 1, lett. *c)*, n. 3) del DL n. 133 del 2014. Alla modifica non erano stati ascritti effetti finanziari.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, sostituiscono il comma 5 dell'articolo 6 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che risulta abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016. La formulazione introdotta stabilisce che per gli interventi edilizi previsti dall'articolo 6 sul quale si interviene, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale[27] (comma 173).
Qualora gli interventi siano già avviati alla data di entrata in vigore della norma in esame, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale deve essere effettuata entro sei mesi dalla predetta data. In caso di inadempimento, si applica l'articolo 1, comma 336, della

[26] L'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 ha abrogato i commi 2, 4, 5 e 7 dell'articolo 6 del DPR n. 380/2001.
[27] Di cui all'articolo 34-*quinquies,* comma 2, lettera *b),* del decreto legge n. 4 del 2006.

legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), ai sensi del quale i Comuni che constatano la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono agli interessati gli atti di aggiornamento (comma 174).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato evidenzia che la norma interviene in materia di modalità di presentazione, da parte degli interessati e dei possessori di taluni immobili, degli atti di aggiornamento catastale al fine di consentire un migliore aggiornamento delle banche dati catastali.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che la disposizione, intervenendo su una disciplina recentemente modificata dal decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, prevede, tra l'altro, la sostituzione di un comma, che risulta peraltro abrogato dal richiamato decreto n. 222[28]. Per quanto attiene ai contenuti delle disposizioni, pur considerando che alla normativa su cui si interviene non risultavano ascritti effetti finanziari, appare necessario acquisire chiarimenti in merito all'effettiva portata delle modifiche introdotte alla luce della recente riorganizzazione dei procedimenti autorizzatori.
Ciò anche in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dal comma 2, qualora il possessore dell'immobile non comunichi entro sei mesi l'avvenuto avvio degli interventi edilizi in esame, si dovrà applicare l'art. 1, co. 336, della legge n. 311/2004, ai sensi del quale l'aggiornamento del classamento catastale opera su iniziativa del Comune, che deve constatare la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Pertanto la norma potrebbe comportare attività a carico del Comune, che, in assenza di comunicazione da parte del contribuente, dovrà verificare l'effettiva esigenza di aggiornamenti catastali. Appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità di tali adempimenti, nell'ambito delle risorse esistenti.

[28] Il d.lgs. n. 222 del 2016, emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 5 della legge n. 124/2015, riporta un elenco dettagliato di interventi edilizi stabilendo, per ciascuna tipologia, i necessari procedimenti per l'avvio, che possono consistere nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in una semplice comunicazione il cui esito può essere il silenzio assenso, ovvero una necessaria espressa autorizzazione.

Si segnala che il richiamato comma 336 rientra in un insieme di norme (articolo 1, commi da 332 a 339 della legge finanziaria 2005) recanti misure per l'emersione di redditi immobiliari che includono anche le modalità di revisione del classamento delle unità immobiliari. Al complesso delle disposizioni, sono stati ascritti effetti di maggior gettito, con andamento crescente nel periodo considerato dalla relazione tecnica (2005-2007), ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento.

ARTICOLO 1, comma 175
Regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

Normativa vigente: l'art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 ha disposto l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nel quadro di una serie di principi e criteri direttivi individuati dalla stessa disposizione. Ai sensi dei tale norma è stato adottato il DPR n. 222/2010 di riordino del "Banco nazionale[29] di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali". Ai sensi dell'art 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del DL n. 225/2010 tale organismo è stato, successivamente, soppresso e le relative funzioni sono state trasferite alla Camera di commercio di Brescia. A tale disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. L'art. 62 (tabella A), del DL n. 5/2012, ha, in seguito, disposto l'abrogazione delle disposizioni che avevano previsto la soppressione del Banco, riportando altresì in vigore il DPR n. 222/2010. Si evidenzia che il Banco non risulta incluso nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La norma, introdotta dal Senato, demanda ad un regolamento di delegificazione[30] l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto, tra l'altro, dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'art. 2, della legge n. 244/2007. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica il decreto ministeriale 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Viene, altresì, disposta l'abrogazione del DPR n. 222/2010.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ribadisce il contenuto della norma, evidenziandone la natura ordinamentale, ed afferma che la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi che sono pagati sulla base di tariffe approvate dal Ministro dello sviluppo economico su

[29] Istituito con il RD n. 20/1910.
[30] Da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

proposta dell'ente. Le predette tariffe coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili. Per le predette motivazioni anche l'applicazione temporanea del DM 17 maggio 2001, nelle more dell'emanazione del regolamento di riordino previsto dalla norma, non determina oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica ripercorre le vicende relative all'assetto organizzativo del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e precisa che, ad oggi, il processo di definizione di tale assetto non si è ancora concluso, pertanto il Banco attualmente opera con il regime giuridico e con gli organi previgenti al riordino, in virtù delle disposizioni transitorie dettate dal DPR n. 222/2010. Il riordino disposto dal citato DPR n. 222/2010 ha delineato un regime ibrido che combina aspetti privatistici con riferimenti specifici alla disciplina degli enti pubblici non economici dettata dalla legge n. 70/75. Infatti, da un lato, ribadisce l'applicazione delle norme civilistiche in materia di contabilità e gestione dei rapporti di lavoro subordinato, dall'altro, prevede l'applicazione dell'art 30 della citata legge n. 70/75 concernente il controllo dei bilanci degli enti pubblici non economici, reintroduzione del Collegio dei revisori dei conti e l'obbligo di corredare i bilanci con la relazione dell'organo di controllo. Tuttavia, il nuovo assetto cosi delineato introduce elementi di rigidità formale che non si conciliano con le finalità e le caratteristiche operative del Banco la cui natura appare più vicina a quella dell'ente pubblico economico. Un ulteriore riordino del Banco appare attualmente la soluzione più idonea a garantire l'efficienza dell'ente, con l'obiettivo di assicurare quella flessibilità operativa necessaria per il tempestivo adeguamento dell'attività alle richieste di servizio degli utenti, secondo criteri di economicità.

Al riguardo, si evidenzia che la norma demanda ad un regolamento di delegificazione la definizione dell'assetto organizzativo del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, ente che non risulta ricompreso nell'elenco dei soggetti che rilevano ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, considerato altresì che la disposizione, come affermato dalla relazione, presenta carattere ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, commi 176 e 177
Circolazione internazionale dei beni culturali

Le norme sono espressamente finalizzate a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato. A tal fine sono apportate una serie di modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
In particolare, le modifiche:

- agevolano la circolazione dei beni culturali stabilendo minori limitazioni per quelli prodotti negli ultimi settanta anni invece che negli ultimi cinquanta e ponendo, per alcune fattispecie, limiti minimi di valore per l'applicabilità di restrizioni alla circolazione;
- prevedono l'informatizzazione del registro delle cose antiche o usate tenuto da coloro che esercitano il commercio di tali cose;
- demandano ad un decreto del Ministro la definizione degli indirizzi di carattere generale a cui devono attenersi gli uffici di esportazione nella valutazione necessaria al rilascio dell'attestato di libera circolazione.

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, altresì, che la semplificazione delle procedure avrà ricadute positive sullo svolgimento delle pratiche da parte degli uffici, riducendo tempi e costi connessi. In ogni caso, le attività previste da queste disposizioni sono già svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, mediante i propri uffici esportazione presso le Soprintendenze. Si tratta perciò della ordinaria attività di controllo della circolazione internazionale delle cose di interesse storico e artistico, risalente sin dagli inizi del XX secolo e dal 2004 regolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, peraltro anche in attuazione di specifiche norme europee.
Le norme, conclude la relazione tecnica, produrranno un effetto deflativo del carico burocratico per gli uffici del Ministero, un effetto derivante dall'innalzamento della soglia temporale da 50 a 70 anni per la necessità di richiedere una autorizzazione espressa all'uscita.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, comma 178
Comunicazione delle concentrazioni

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, riduce le soglie di fatturato al di sopra delle quali si applica l'obbligo di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione tra imprese.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le attività previste in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato rientrano nell'ambito dei relativi compiti istituzionali e saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La RT precisa altresì che il comma 7-*ter* dell'articolo 10 della legge n. 287/90 (introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-*bis* del D.L 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo a carico dalle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi 179
Denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi

Normativa vigente. L'articolo 29 del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa nonché gli esercizi di vendita devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Si prevede, inoltre (comma 4), che gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, esclude i pubblici esercizi, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini dall'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita una conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari derivanti dall'esclusione degli esercizi indicati dalla norma dall'obbligo di denuncia di deposito dei prodotti alcolici. Ciò con riferimento al pagamento di un diritto annuale sulla licenza fiscale al quale sono tenuti, in base al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs. n. 504 del 1995, i soggetti obbligati alla denuncia.

ARTICOLO 1, commi da 180 a 183

Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea

Le norme, introdotte dal Senato, delegano il Governo ad adottare[31] un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

- prevedere una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea [comma 180, lett. *a)*];
- adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* [comma 180, lett. *b)*];
- promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi [comma 180, lett. *c)*];
- assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta [comma 180, lett. *d)*];
- armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali [comma 180, lett. *e)*];
- adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità [comma 180, lett. *f)*].

Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari (comma 181).

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura sopra descritta, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo (comma 182).

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino

[31] Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 183).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che eventuali profili di rilevanza per i soggetti pubblici (es. Regioni ed enti locali) non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si riferiscono alle competenze istituzionali dei predetti soggetti già previste a legislazione vigente.
La relazione tecnica evidenzia che, in ogni caso, la norma contiene apposita clausola di salvaguardia prevedendo in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169, che qualora i decreti legislativi di attuazione della delega comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, tali decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si osserva che le norme appaiono dirette a definire la disciplina giuridica concernente un'attività economica di natura commerciale, senza riflessi evidenti e diretti sulla finanza pubblica. Tanto premesso, in assenza di ulteriori indicazioni, si prende atto del fatto che la relazione tecnica non prefigura le linee dell'intervento normativo da realizzare e che si è provveduto comunque ad inserire nel testo clausole volte a garantire la neutralità finanziarie nell'esercizio della delega.

ARTICOLO 1, commi da 185 a 188
Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart cities*

Le norme, introdotte dal Senato, per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart cities*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, delega il Governo ad adottare[32] uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la

[32] Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

normativa dell'Unione europea e nel rispetto di principi e criteri direttivi i quali, fra l'altro, prevedono:

- la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini [comma 185, lett. *a)*];
- la definizione delle informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini [comma 185, lett. *b)*];
- la disciplina della portabilità dei dispositivi, dell'interoperabilità, del trattamento dei dati, delle caratteristiche tecniche, dei servizi a cui si può accedere, delle modalità e dei contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, del coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico [comma 185, lett. *d)*];
- la definizione del valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici [comma 185, lett. *e)*];
- l'individuazione delle modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali [comma 185, lett. *f)*].

Gli schemi di decreti legislativi[33] sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti (comma 186). Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura sopra descritti, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi (comma 187).

Gli schemi dei decreti legislativi adottati sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 188).

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che l'attuazione della delega avrebbe come effetto una generale ottimizzazione del settore RC auto, con conseguente

[33] Adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato.

diminuzione generalizzata dei premi in ragione della drastica riduzione del fenomeno della frode assicurativa, una certezza nell'attribuzione della responsabilità in occasione dei sinistri e permetterebbe, nel contempo, a regime la disponibilità in tempo reale per lo Stato (in particolare per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) dei dati riferiti a tutti i veicoli circolanti.
La delega consentirebbe quindi di recuperare l'evasione nel campo assicurativo, con effetti che indirettamente incidono positivamente sotto il profilo del bilancio pubblico ed avrebbe effetti benefici in termini di sicurezza della circolazione, con minori costi per l'erario derivanti dalla diminuzione del esternalità negative relative al trasporto stradale. Si segnala sotto tale profilo l'ultimo studio ENEA sulle esternalità negative nei trasporti (febbraio 2015) che quantifica in 40,5 miliardi di euro il valore complessivo delle stesse. Il trasporto stradale incide per il 93 per cento e le maggiori voci di costo collettivo sono gas serra, inquinamento atmosferico, rumore, incidenti e congestione (che da sola incide per il 48 per cento).
Lo sviluppo di servizi abilitati dalle scatole nere andrà pertanto a comportare una diminuzione dei costi collettivi per il trasporto stradale. L'installazione delle scatole nere sui mezzi pubblici non comporterà maggiori oneri (in piena analogia con i veicoli privati), atteso che il processo avanzerà progressivamente, anche in coerenza con il rinnovo del parco rotabile. Le norme in questione hanno carattere meramente ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega dovranno essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In ogni caso la norma contiene altresì apposita clausola di salvaguardia prevedendo, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti legislativi adottati in attuazione della delega comportino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazioni al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, si evidenzia che l'installazione dei dispositivi indicati sui mezzi di trasporto pubblico appare suscettibile di determinare per i soggetti pubblici interessati maggiori occorrenze di spesa, benché diluite nel tempo. Pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce un possibile ordine di grandezza di tali spese, si prende atto del rinvio contenuto nel testo alle previsioni dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per cui i decreti

legislativi dovranno entrare in vigore dopo o contestualmente ai provvedimenti che stanzino le relative risorse.

ARTICOLO 1, commi da 189 a 193
Istituzione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo)

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato[34], prevedono, al comma 189, che al fine di favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Il medesimo comma 189 stabilisce altresì che contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
Il successivo comma 190 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), siano definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

[34] Le disposizioni in esame sono state introdotte dall'articolo aggiuntivo 52.0.100 (testo 3) dei relatori, approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 1° agosto 2016, che prevedeva, per la realizzazione e la gestione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo), una autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000 annui a decorrere dal 2017. Si osserva in proposito che il maxiemendamento 1.800 del Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, approvato dall'Assemblea nella seduta del 3 maggio 2017, ha provveduto ad aggiornare la decorrenza del predetto onere, fermo rimanendone l'importo, a far data dall'anno 2018.

Il comma 191 autorizza, per le attività di cui ai commi 189 e 190, la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il successivo comma 192 provvede alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 193, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – del quale è previsto l'utilizzo, in misura pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, al fine di assicurare la realizzazione e la gestione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) da istituire presso il medesimo Ministero - reca le necessarie disponibilità.